

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021 - Articolo 3, commi 1 e 1-bis, D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i. - Conferimento dell'incarico dirigenziale del settore "Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale" nell'ambito della dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di conferire l'incarico dirigenziale del Settore *Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale*, istituito nell'ambito della dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, alla dott.ssa Chiara Ercoli;
- di stabilire che l'incarico decorre dal 10/02/2023, o da data successiva corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato, e che la durata dello stesso varierà in corrispondenza a quella della gestione straordinaria della ricostruzione, cioè nel termine individuato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, come prorogato dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da ultimo oggetto di modificazione dall'articolo 1, comma 739 (AS 442) concernente il DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" fatte salve ulteriori proroghe "ex lege" dello stesso termine, nel cui caso, l'incarico sarà prorogato per lo stesso periodo, fino a un massimo di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età;
- di confermare, ai fini del conferimento dell'incarico, la retribuzione di posizione associata al Settore *Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale* corrispondente alla fascia retributiva Set4, il cui valore economico è pari a € 27.000,00, come definito nella deliberazione di giunta n. 1810/2022;
- di subordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

64/2014;

- di stabilire inoltre che la spesa annuale è complessivamente pari a presunti € 104.983,00, comprensiva di oneri riflessi. Per l'anno 2023 la spesa è pari a presunti € 96.236,00 e trova copertura a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023:

capitolo 2110210035 € 71.190,00

capitolo 2110210036 € 18.994,00

capitolo 2110210037 € 6.052,00

Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

La spesa sopraindicata sarà poi rimborsata con le risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto legge n. 189 del 2016 prevede all'articolo 3, comma 1, che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione", sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal Commissario straordinario, e rinvenibile nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma n. 1 del 10/11/2016. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tale ufficio, nonché la dotazione del personale destinato allo stesso, a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (come modificato dall'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ha prorogato il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189/2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1341 del 3/11/2016 ha approvato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR).

L'articolo 41, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, al comma 1 dispone che gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale, ai sensi delle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 11. Al comma 2, prevede altresì che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si deve tener conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi e progetti da realizzare, delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

Il comma 4 dell'articolo 41 precitato, come modificato dall'articolo 21, della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33, stabilisce che nell'ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi possono essere conferiti, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il comma 5 del medesimo art. 41 della legge regionale n. 18/2021 prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai soggetti indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.

Nello specifico trova applicazione il comma 1 bis dell'articolo 3 del D.L. n. 189/2016 il quale dispone che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli incarichi di cui al comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Con deliberazione n. 84 del 7/02/2022, la Giunta regionale ha istituito i Settori nell'ambito dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, definendone competenze e fascia retributiva e con successivo atto n. 200 del 28/02/2022, ha conferito i relativi incarichi.

Con DGR n. 1810 del 27 dicembre 2022, la Giunta ha istituito un nuovo settore denominato "*Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale*", da collocarsi direttamente alle dipendenze del Dipartimento, cui attribuire apposite linee di attività, al fine di garantire la valorizzazione dei territori colpiti dal sisma e di valorizzare il territorio interno attraverso politiche efficaci che contrastino lo spopolamento e favoriscano lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita per le comunità locali e ha dato mandato al segretario generale di indire apposito interpello.

Per quanto sopra esposto, il Segretario generale con decreto n. 2 del 12 gennaio 2023 ha indetto specifico interpello per il conferimento dell'incarico di dirigente del Settore *Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale* istituito nell'ambito dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Per il conferimento dell'incarico hanno potuto presentare la propria candidatura i seguenti soggetti:

- dirigenti di ruolo della Giunta regionale;
- dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001;
- soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non appartenenti al ruolo dirigenziale di una pubblica amministrazione, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del MIUR n. 509/1999, che:
 - abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali
 - abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza
 - provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il Segretario Generale ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge regionale n. 18 del 30 luglio 2021 ha effettuato la valutazione dei curricula pervenuti, sulla dei parametri fissati al comma 2 del medesimo articolo:

- a) della natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
- b) delle attitudini, alla formazione culturale, alle capacità professionali del singolo dirigente;
- c) dei curricula professionali;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

Alla scadenza dei termini dell'interpello, sono pervenute n. 10 istanze, di cui una non ammissibile perché pervenuta oltre il termine previsto nell'avviso.

In mancanza di istanze da parte dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale, si è proceduto alla valutazione delle candidature presentate dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 e di quelle presentate ai sensi dell'art. 19, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Al termine della disamina, le cui risultanze sono conservate agli atti con nota ID: 28638048 del 1 febbraio 2023, in considerazione delle competenze specifiche attribuite al settore *Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale*, il Segretario Generale ha proposto quale soggetto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico la dott.ssa Chiara Ercoli, attualmente Project manager della E-Lios, spin off dell'università di Camerino, nonché membro del comitato di valutazione per conto della Regione Marche nelle sub-misure del PNC Sismi 2009-2016.

L'incarico decorre dal 10/02/2023 o da data successiva corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.

La durata dell'incarico corrisponde a quella della gestione straordinaria della ricostruzione e cioè nel termine individuato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016, come prorogato da ultimo dall'articolo 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fatte salve ulteriori proroghe "ex lege" dello stesso termine, nel cui caso, l'incarico conferito avrà la durata massima di anni tre.

Il conferimento dell'incarico è subordinato, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) alla preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali.

Inoltre, con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale. L'articolo 13, comma 3, di tale codice prevede che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge; dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio; fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi.

Il valore economico della retribuzione di posizione associata al Settore *Coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale* corrisponde alla fascia retributiva Set4, pari a € 27.000,00, come definito nella DGR n. 1810/2022.

Alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, corrisposta sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla normativa regionale vigente e dalla contrattazione decentrata integrativa, sono attribuiti, per effetto disposto dal comma 7 bis dell'articolo 50 del decreto legge n. 189/2016, gli incrementi di cui al comma 7, lettere b) e c), dello stesso articolo, per la durata della vigenza della specifica normativa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 189/2016, gli incarichi dirigenziali di che trattasi non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2001 n.165.

La spesa annuale è complessivamente pari a presunti € 104.983,00, comprensiva di oneri riflessi. Per l'anno 2023 la spesa è di presunti € 96.236,00 e trova copertura a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023:

capitolo 2110210035 € 71.190,00

capitolo 2110210036 € 18.994,00

capitolo 2110210037 € 6.052,00

Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

La spesa sopraindicata sarà poi rimborsata con le risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16".

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Marco Trovarelli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore
Marco Trovarelli
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Segretario Generale
Mario Becchetti
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

